

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA OSTEOPOROSI O.N.L.U.S

(OSTEO-STOP ONLUS)

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'organizzazione denominata "Associazione ITALIANA OSTEOPOROSI PER LA RICERCA, LA PREVENZIONE E LA CURA DELL'OSTEOPOROSI E DELLE MALATTIE METABOLICHE DELLE OSSA - ONLUS", detta brevemente "Associazione ITALIANA OSTEOPOROSI ONLUS" o "OSTEO-STOP ONLUS", con competenza nazionale ed estera.

L'"Associazione ITALIANA OSTEOPOROSI ONLUS" è autonoma nelle sue iniziative ed attività.

Essa è regolata dal presente Statuto e, in quanto questo non disponga, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

Essa è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, "ONLUS", con esclusivi fini di solidarietà e senza fini di lucro.

L'Associazione non potrà svolgere attività prevalentemente di carattere commerciale e produttivo che non siano necessariamente connesse con gli scopi propri dell'Associazione e tipici delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento potrà essere stabilito soltanto da

un'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, che dovrà anche disporre la devoluzione dei beni residui, avanzi di gestione, fondo di dotazione, secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 3 -SEDE

L'Associazione ha sede attualmente in Padova

Per delibera del Consiglio Direttivo, può essere trasferita in altra località, purchè in Italia.

Essa potrà istituire Sezioni Regionali o Interregionali in Italia e Sedi all'estero, riconoscere o affiliare associazioni locali, regolarmente costituite, ed aventi scopi analoghi, che ne facciano richiesta.

Art. 4 - SCOPO - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha lo scopo, esclusa qualsiasi finalità di lucro, di:

- a) agevolare e promuovere la ricerca scientifica sull'osteoporosi e le altre malattie metaboliche delle ossa;
- b) intraprendere e condurre iniziative di divulgazione e di aggiornamento scientifico all'interno del mondo medico, per diffondere la conoscenza dell'osteoporosi e delle malattie metaboliche dello scheletro, nei loro aspetti sociali, epidemiologici e scientifici;
- c) svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione della popolazione e delle autorità pubbliche sul rilievo medico e

sociale dell'osteoporosi e delle malattie metaboliche delle ossa, allo scopo di favorirne la diagnosi precoce, la prevenzione e la cura;

d) svolgere opera di supporto ai malati affetti da osteoporosi e da malattie metaboliche ossee, al fine di ridurre la sofferenza ed il disagio derivanti da queste patologie e dalle loro complicanze, nonché di favorire il loro accesso all'informazione, alle procedure diagnostiche e alle misure preventive e terapeutiche più idonee;

e) promuovere e favorire la costituzione di sezioni regionali ed interregionali e di sedi estere ed il coordinamento in ambito nazionale di associazioni locali con finalità analoghe a quelle della "Associazione ITALIANA OSTEOPOROSI ONLUS", di centri specialistici per la diagnosi precoce, la prevenzione e la cura dell'osteoporosi e delle malattie metaboliche delle ossa, anche al fine di raccogliere dati epidemiologici, sociali e scientifici;

f) promuovere e sviluppare, anche indirettamente, ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali, anche stabilendo rapporti di collegamento e collaborazione con altre associazioni italiane, estere o sovranazionali, aventi finalità analoghe a quelle della "Associazione ITALIANA OSTEOPOROSI ONLUS", o comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali;

g) aiutare finanziariamente, mediante contributi e rimborsi spese, medici, ricercatori, o studiosi in genere, che vogliono partecipare a convegni, congressi, corsi di qualificazione o soggiorni di studio, in Italia e all'estero, purché finalizzati all'aumento della conoscenza in ambito sociale o sanitario dell'osteoporosi o delle malattie metaboliche dello scheletro.

L'associazione potrà operare, anche mediante prestazioni d'opera di volontari e raccolta di finanziamenti sia privati sia pubblici, esclusivamente per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto.

Art.5 - SOCI

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

Fondatori: persone che hanno provveduto alla costituzione della "Associazione ITALIANA OSTEOPOROSI ONLUS" e del suo patrimonio iniziale.

Benemeriti: persone che contribuiscono al potenziamento ed allo sviluppo dell'Associazione, mediante contributi finanziari o di attività di cospicua entità e che pertanto vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.

Ordinari: che possono essere individuali o collettivi.

I soci ordinari individuali sono persone fisiche, ammesse dal Consiglio Direttivo, a seguito di loro domanda o su proposta del Consiglio Direttivo stesso, decise a sostenere le

iniziative dell'Associazione tramite il versamento di una quota annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari collettivi sono le Sezioni Regionali , Interegionali e le Sedi Estere, istituite dal Consiglio Direttivo, che si impegnano a sostenere le iniziative dell'Associazione tramite il versamento di una quota annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo

Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche che versino annualmente un contributo liberale.

Sono altresì Soci Sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente nell'attività dell'Associazione indipendentemente dalla corrispondenza di un contributo finanziario.

Onorari: le persone fisiche e giuridiche che, in posizione di particolare eminenza, contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'assegnazione dei soci nelle varie singole categorie è compito del Consiglio Direttivo, che vi provvederà con sua deliberazione.

Hanno diritto di voto nelle assemblee dei soci e possono ricoprire cariche sociali, oltre ai soci fondatori, i soci ordinari purché maggiorenni e in regola con la quota sociale.

Il mancato pagamento della quota sociale annuale, stabilita

dal Consiglio Direttivo nell'ultima riunione dell'anno, comporta la perdita della qualifica di socio ordinario e conseguentemente del diritto di voto.

La quota sociale annuale va pagata entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo può deliberare un rimborso spese qualora risultino rilevanti per coloro che forniscono prestazioni all'Associazione.

La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione.

Il Socio può recedere in qualsiasi momento e resta obbligato al pagamento dei contributi per l'anno in corso al momento del recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata per iscritto ed ha effetto dallo spirare dell'anno nel cui corso il recesso è stato comunicato.

La decadenza si verifica a seguito di mancato pagamento del contributo, decorso un mese dal termine previsto di scadenza (31 marzo).

Il Consiglio Direttivo, con delibera assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti può escludere un socio ordinario dall'Associazione:

ove il Socio tenga un comportamento gravemente contrastante con lo Statuto, con eventuali regolamenti o con delibere

assembleari di carattere generale;

ove tenga un comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione;

ove il Socio permanga totalmente o prolungatamente inattivo.

Il Socio prima di essere escluso deve essere preventivamente ascoltato dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - ORDINE E GRADI

L'Associazione si articola sia dal punto di vista amministrativo sia da quello territoriale nei seguenti ordini e gradi:

"OSTEO-STOP ONLUS" Nazionale: con statuto e finalità proprie, autonomia amministrativa, sostenuta dalle quote associative dei soci ordinari, , da ogni altro contributo di sostenitori e da altre forme di finanziamento; l'"OSTEO-STOP ONLUS" nazionale coordina ed indirizza le iniziative dell'Associazione sia a livello nazionale che regionale che interregionale e all'estero con lo scopo di garantire il perseguimento delle finalità indicate dal presente Statuto.

Sezioni regionali, interregionali o sedi estere: sono soci ordinari dell'OSTEO-STOP nazionale con Statuto conforme alle finalità di quello nazionale, con competenza di iniziative solo nell'ambito regionale, interregionale o estero in cui hanno sede, con autonomia amministrativa.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli Associati;

il Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Revisori, qualora istituito;

il Comitato Scientifico;

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Segretario;

il Tesoriere.

Art. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria.

Essa deve essere convocata per lettera, fax, e-mail o con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, con avviso spedito almeno quindici giorni prima della data di riunione a tutti i soci aventi diritto di voto.

In caso di estrema urgenza, la convocazione potrà essere fatta per fax, e-mail o con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, inviato almeno quarantotto ore prima della riunione.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice-Presidente.

Essa:

fissa le direttive di massima per l'attività annuale;

elegge i consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;

approva il bilancio consuntivo e preventivo;

nomina il Collegio dei Revisori.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

La seconda convocazione deve aver luogo in giorno successivo alla prima.

Le deliberazioni, comunque, vengono prese a maggioranza dei votanti e presenti.

L'assemblea Ordinaria può svolgersi anche in video Conferenza.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e al Segretario.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice-Presidente, e delibera le eventuali modifiche di Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei presenti.

Sia in Assemblea ordinaria che in Assemblea straordinaria è

ammessa la rappresentanza per delega, che può essere conferita solo a soci aventi diritto di voto, e non più di una delega per socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in mancanza di questo dal Vice Presidente.

Il Segretario ne cura la verbalizzazione.

Il Segretario dell'Assemblea straordinaria deve essere un Notaio quando all'ordine del giorno sia lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci la cui attività scientifica -professionale propria in qualsiasi forma Pubblica che privata non sia strettamente inerente con l'osteoporosi /o malattie dell'osso e non facciano già parte del Comitato Scientifico dell'associazione o altre Associazioni Scientifiche inerenti all'osteoporosi o malattie Metaboliche dell'osso.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere che può essere scelto anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o che ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione deve avvenire per iscritto, fax o e-mail, mediante avviso spedito almeno sette giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire per fax o e-mail inviato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Il Consiglio deve essere convocato almeno quattro volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.10 - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo amministra la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e tra l'altro:

a) fissa, sulla base delle direttive di massima impartite dall'Assemblea dei soci, il programma operativo annuale dell'Associazione;

- b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- d) elegge il Segretario Generale e il Tesoriere;
- e) determina la quantificazione delle quote annuali dell'esercizio successivo per i diversi ordini dei soci nonché per le Sezioni regionali ed interregionali e le sedi estere ;determina altresì la quantificazione di eventuali contributi straordinari
- f) delibera sulle strutture e sui regolamenti interni, sulle norme e modalità per l'affiliazione delle Associazioni locali e sulla istituzione e il funzionamento di Comitati consultivi, quali il Comitato Scientifico, il Comitato degli sponsor ed altri;
- g) fissa le norme del servizio di tesoreria e ne controlla il rispetto;
- h) gestisce il patrimonio sociale, finalizzandolo al raggiungimento degli scopi sociali;
- i) delibera l'eventuale apertura di Sezioni Regionali ed Interregionali in Italia o di Sedi Operative all'estero;
- j) delibera l'accettazione di nuovi Soci;
- k) delibera l'esclusione di Soci o lo scioglimento delle sezioni o sedi estere in caso di accertate e gravi irregolarità gestionali e di gravi violazioni del presente

Statuto;

l) propone all'Assemblea dei soci l'affiliazione delle associazioni locali che ne facciano richiesta;

m) nomina i rappresentanti della Associazione presso Enti, associazioni, istituzioni, commissioni e organismi in genere;

n) delibera sull'assunzione e il trattamento giuridico ed economico del personale, sulla determinazione dei compensi di tecnici ed esperti per compiti scientifici, nonché sull'eventuale rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per l'espletamento delle loro funzioni.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale su apposito libro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può adottare un Regolamento, da sottoporre all'Assemblea, per meglio disciplinare il funzionamento e l'attività dell'Associazione e può istituire un organo di stampa (Bollettino Notiziario) dell'Associazione.

In caso di estrema urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, che deve convocare, per la ratifica, entro le successive ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Presidenti Onorari dell'Associazione scelti tra eminenti personalità nell'ambito della cultura, della scienza, delle istituzioni e della società civile.

Art.12 - MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; egli dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i verbali relativi.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario è responsabile della esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Egli redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea Ordinaria dei soci e del Consiglio Direttivo.

Assiste il Presidente nel disbrigo degli affari, tiene la corrispondenza e lo schedario dei soci, esige le rendite, le quote, i contributi e le oblazioni e controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

Elabora i piani operativi da sottoporre agli Organi Sociali e coordina ed organizza l'attività dei dipendenti, dei volontari e dei collaboratori esterni.

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, è custode del

patrimonio dell'Associazione; esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed alla approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli, è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Consiglio dei Revisori dei Conti se nominato.

Le somme incassate devono essere versate presso l'Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli Istituti Bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, e da lui controfirmati.

E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

Il Tesoriere tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la

manutenzione e ne è responsabile.

Art.13 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da persone, anche non soci, scelte dal Consiglio Direttivo che si siano particolarmente distinte per attività culturali, sociali o scientifiche nei settori indicati dall'art.4.

Il Comitato Scientifico ha solo funzione consultiva sui temi al medesimo di volta in volta proposti dal Consiglio Direttivo.

L'appartenenza al Comitato Scientifico è a titolo gratuito ed è soggetta a conferma triennale da parte del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico elegge un Presidente che coordina e riferisce al Consiglio Direttivo l'attività svolta

,Art.14 - REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti, se eletti, devono essere persone competenti nel settore contabile.

Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili.

Hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.15 - GESTIONE E PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da lasciti, donazioni, contributi di enti pubblici, privati o persone giuridiche nonché proventi da manifestazioni benefiche ed altre attività.

L'esercizio finanziario inizia col primo gennaio e termina col trentuno dicembre di ogni anno.

Nei sei mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le quote sociali non sono in ogni caso cedibili a terzi.

Art.16 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, dovrà essere interamente destinato all'acquisto di apparecchiature da donare ad Ospedali o Enti di ricerca, oppure devoluto a favore di Enti o Associazioni aventi finalità analoghe a quelle della "Associazione ITALIANA OSTEOPOROSI ONLUS", o ad altri fini di pubblica utilità, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti.

Art.17 - ASSICURAZIONE

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati ai sensi dell'art.4 della Legge 11 agosto 1991 n.266.

Art.18 - REGOLAMENTO

Il Regolamento, da approvarsi dall'Assemblea ordinaria, detterà le norme specifiche per l'attuazione del presente Statuto.

Tali norme saranno vincolanti per tutta l'Associazione.

Art.19 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile e alle leggi speciali in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.